

## **TI\_GERICHTE 36.2001.41 vom 9. Mai 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.41)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.41 du 9 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.41 del 9 maggio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 14.11.2000). Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": "a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Per quanto d'interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. 2.3. Nel caso concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che i coniugi \_\_\_\_\_ sono stati oggetto di una tassazione per il periodo 1999 2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall'autorità fiscale (UT di \_\_\_\_\_) è stato di CHF 36'442.- mentre il reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento citato, ammontava a CHF 69'729.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso. Nel caso specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l'art. 67 lett. m) RLCAMal appare invece aumentato nel corso del 2000 come già nel corso del 1999. Nel 1999 quanto introitato con il lavoro del signor \_\_\_\_\_ ammontava a CHF 79'263.- (e meglio CHF 74'509.- di salario lordo cui vanno aggiunti CHF 4'109.- di assegni per i figli) mentre nel 2000 superava i CHF 80'000.- (81'582 pari a CHF 76'685.- di salario lordo cui si aggiungono CHF 4'236.- di assegni per i figli) per una media (sempre lorda) di CHF 80'422,50. La differenza tra i due redditi lordi da considerare, ossia quello dal lavoro ritenuto nella tassazione 25 ottobre 1999 pari a 69'729.- e quello dell'anno 2000 (CHF 75'597.- desumibile dalla dichiarazione fiscale 29001/2002) non permette di ritenere adempiuti i presupposti legali per un accertamento del reddito da parte dell'IAS. In effetti non vi è diminuzione ma aumento. I coniugi \_\_\_\_\_, per permettere a \_\_\_\_\_ di riscattare anni di contribuzione dalla Cassa Pensione della \_\_\_\_\_, si sono assunti l'impegno di versare mensilmente la cifra di CHF 1'075.- per un importo globale di CHF 12'900.- annui. Essi sopportano un notevole onere e compiono uno sforzo particolarmente importante anche per un'economia con un'entrata lorda che supera CHF 80'000.- annui. Purtroppo però ciò non può permettere – in virtù del tenore preciso del Regolamento citato – di procedere ad una determinazione autonoma del reddito. 2.4. Quand'anche si volesse ammettere la necessità, per l'amministrazione, di fissare autonomamente il reddito dei signori \_\_\_\_\_ i, alla luce dell'impegno da essi assunto nei confronti della CP della \_\_\_\_\_, il reddito lordo mensile che si dovrebbe ritenere ammonterebbe a CHF 6'798.- (pari ai salari percepiti nel 2000 ed agli assegni famigliari per lo stesso periodo, divisi per 12). Secondo le tabelle di conversione del reddito lordo mensile in reddito determinante, il reddito imponibile annuo convertito da un salario lordo di CHF 5'100.- mensile somma a CHF 40'000.-. Se ne deduce facilmente che questo importo non permetterebbe, secondo le tabelle di conversione citate, di giungere al di sotto della soglia limite per l'ottenimento del sussidio. 2.5. In concreto risulta dagli atti che i ricorrenti sono stati oggetto della tassazione per il periodo fiscale d'interesse ai fini della concessione o meno del sussidio richiesto il 25 ottobre 1999. In questa decisione, cresciuta in giudicato, l'Ufficio circondariale di Tassazione di \_\_\_\_\_ ha ritenuto un reddito imponibile superiore ai CHF 34'000.- fissati quale limite superiore dalla legge. Purtroppo questo accertamento fiscale non permette la concessione del sussidio richiesto. Come visto non sono dati gli estremi di una diminuzione significativa del reddito (che anzi è aumentato) per procedere alla determinazione autonoma dello stesso da parte dell'IAS per la verifica degli estremi della concessione, ed anche se si volesse ammettere l'esistenza degli estremi per procedere in tale

sensu l'importo del reddito conseguito mensilmente convertito secondo le tabelle imposte dall'art. 72 del Regolamento LCAMal non permetterebbe l'attribuzione dell'aiuto finanziario per far fronte alle spese di Cassa Malati. La decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico di tasse e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.